

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Aprile 2014

Cons. Stato, Sez. I, 7 aprile 2014, n. 1122, pres. G. Barbagallo, est. E. Mele

Ricorso straordinario

E' inammissibile il ricorso straordinario proposto dopo la proposizione di un ricorso al tribunale amministrativo regionale avverso lo stesso provvedimento, pur se il ricorso giurisdizionale è stato seguito dalla sua rinuncia.

[Link al testo del parere](#)

Cons. Stato, Sez. I, 10 aprile 2014, n. 1183, pres. R. Carboni, est. E. Mele

Urbanistica – piano regolatore

Qualora in sede di approvazione del piano di governo del territorio sia introdotta una modifica sostanziale – con l'introduzione di un meccanismo di perequazione che condizioni l'indice di fabbricabilità alle scelte di proprietari di altre aree - rispetto al progetto di piano in precedenza pubblicato, occorre una sua seconda pubblicazione, per consentire la eventuale presentazione di ulteriori osservazioni degli interessati, anche se lo strumento urbanistico approvato rende edificabile un'area destinata a zona agricola dal precedente piano regolatore.

[Link al testo del parere](#)


Cons. Stato, Sez. I, 15 aprile 2014, n. 1264, pres. est. R. Carboni

Sanzione amministrativa

Non è manifestamente infondata – con riferimento al principio di uguaglianza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 688 (come modificato dall'art. 1-sexies della legge 31 gennaio 1986, n. 11), nella parte in cui – nel caso di commissione di più illeciti amministrativi legati dal vincolo della continuazione - limita l'applicazione delle disposizioni più favorevoli sul cumulo giuridico alle sole alle sanzioni in materia previdenziale ed assistenziale, con esclusione delle altre sanzioni (nella specie, l'atto impugnato dell'ISVAP – in applicazione dell'art. 8, secondo comma – ha quantificato la sanzione in base al criterio del cumulo materiale, malgrado la continuazione degli illeciti, perché commessi in violazione della normativa in materia di assicurazioni).

[Link al testo del parere](#)



Cons. Stato, Sez. I, 17 aprile 2014, n. 1278, pres. G. Barbagallo, est. E. Toscano

Demanio e patrimonio - alienazione

In sede di applicazione degli articoli 60 e 61 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e di estinzione delle enfiteusi e degli altri rapporti perpetui reali e personali, il Fondo edifici di culto si deve attenere ai seguenti principi:

- per determinare i canoni di affrancazione dei fondi enfiteutici, si deve tenere conto del valore reale e di mercato del bene (da calcolare sulla base di ogni elemento concreto, come l'esposizione, gli allacci idrici ed elettrici), con esclusione di calcoli che prendano a base del canone annuale valori astratti o predeterminati dei terreni agricoli, sicché non rileva la rendita catastale;

- in considerazione della finalità perseguita dal legislatore di favorire l'enfiteuta nell'acquisto del diritto di proprietà, il valore reale e di mercato va calcolato tenendo conto dell'estremo inferiore nell'ambito delle oscillazioni fisiologiche del mercato;

- se il terreno è destinato ad area edificabile dallo strumento urbanistico, il Fondo edifici di culto può chiedere la revisione del canone, per adeguarlo al nuovo valore economico del fondo;

- se sul terreno è stato realizzato un edificio, in assenza di specifici accordi tra le parti l'edificio risulta di proprietà del Fondo edifici di culto;

- nel caso di presentazione di una domanda di affrancazione, si applicano le disposizioni generali di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 607, sicché il richiedente è tenuto a dimostrare la propria qualità di enfiteuta,

- per i rapporti personali e reali in forza dei quali il Fondo edifici di culto aveva diritto di riscuotere canoni non superiori a lire 60.000 annue alla data del 1° gennaio 1987, si deve ritenere che sin dalla medesima data il Fondo ha perso il dominio diretto, trasferendolo all'enfiteuta.

[Link al testo del parere](#)

Cons. Stato, Sez. I, 22 aprile 2014, n. 1308, pres. R. Carboni, est. F. D'Ottavi

Straniero - regolarizzazione

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione del lavoro irregolare è sufficientemente motivato col riferimento alla 'segnalazione Schengen', poiché – in base all'art. 25 del relativo Accordo – occorre la consultazione con l'altro Stato solo se il Ministero dell'interno intenda disattendere la segnalazione.

[Link al testo del parere](#)